



Comune di Porto Mantovano
Area 4 - Urbanistica, Edilizia Privata, SUE, Protezione Civile

*Documento di Polizia Idraulica
Regolamento*



Allegato al
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

RETICOLO IDROGRAFICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

*ai sensi del RD 523 del 25/07/1904, della LR 4 del 15 marzo 2016,
della DGR XII/3668 del 16/12/2024*

Sindaco e Assessore all'Urbanistica
dottoressa Maria-Paola Salvarani

Responsabile Area 4 Urbanistica
Edilizia-SUE e Protezione Civile
geometra Elena Bombana

03	Febbraio 2026	Revisione CB	Geol. Alberto Corradini			
02	Settembre 2023	Prima revisione	Geol. Alberto Corradini	Dott.ssa Giulia Bersan		
01	Aprile 2022	Prima emissione	Geol. Alberto Corradini			
rev.	data	descrizione	redatto	verificato	riesaminato	approvato

STUDIO MULTISERVICE

[CONSULENZA, PRATICHE E GESTIONE]
[GEOLOGIA | ENERGIA | AGRARIA |
[INFORMATICA | CERTIFICAZIONI ENERGETICHE]

INDIRIZZO: VIA GANDOLFO 7
46100 - MANTOVA - ITALIA
P.IVA 02104380205

segreteria
ufficio tecnico
amministrazione
e-mail

+39 0376 223217 PHONE/FAX
+39 335 6153621 MOBILE
+39 328 8007055 MOBILE
studio.multiservice@tiscali.it



Indice

Titolo I – NORME GENERALI	3
Articolo 1 – Finalità e contenuti.....	3
Articolo 2 – Elaborato cartografico.....	3
Articolo 3 – Definizioni.....	3
Titolo II – RETICOLO IDRICO DEL TERRITORIO COMUNALE	6
Articolo 4 – Individuazione del reticolo idrico	6
Articolo 5 – Competenze	6
Titolo III – FASCE DI RISPETTO IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA.....	7
Articolo 6 – Criteri	7
Articolo 7 – Individuazione fasce di rispetto.....	7
Articolo 8 – Delimitazione fasce ad alto grado di tutela	7
Articolo 9 – Delimitazione fasce a salvaguardia	8
Titolo IV – NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA	9
Articolo 10 – Attività vietate	9
Articolo 11 – Attività soggette ad autorizzazione/concessione	9
Articolo 12 – Regimazione delle acque superficiali	11
Articolo 13 – Sottopassi.....	11
Articolo 14 – Griglie	11
Articolo 15 – Argini.....	12
Articolo 16 – Canalizzazioni agricole – fossi e scoline.....	12
Articolo 17 – Variazioni di tracciato dei corsi d'acqua.....	12
Articolo 18 – Scarico in corso d'acqua.....	12
Articolo 19 – Corsi d'acqua non appartenenti al reticolo idrico	13
Titolo V – NORME DI TUTELA DELLE FASCE DI RISPETTO IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA	14
Articolo 20 – Attività vietate	14
Articolo 21 – Attività soggette ad autorizzazione/concessione	14
Articolo 22 – Attività consentite.....	15
Articolo 23 – Accesso alle fasce di rispetto	16
Articolo 24 – Obblighi dei frontisti	16
Titolo VI – AUTORIZZAZIONI	17
Articolo 25 – Rilascio di autorizzazione/concessione a fini idraulici	17
Articolo 26 – Procedimento amministrativo comunale di rilascio autorizzazione/concessione	17
Titolo VII – DISPOSIZIONI FINALI	18
Articolo 27 – Obblighi dei proprietari dei manufatti posti sui corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto	18
Articolo 28 – Danni.....	18
Articolo 29 – Sanzioni	18
Articolo 30 – Ripristino a seguito di violazione in materia di polizia idraulica.....	18
Articolo 31 – Richieste di sdemanializzazione	18
Articolo 32 – Modifiche normative e cartografiche	18
Articolo 33 – Norma transitoria e contraddittorio	19
Articolo 34 – Integrazioni e precisazioni riguardanti il Reticolo principale	19



Titolo I – NORME GENERALI

Articolo 1 – Finalità e contenuti

1.1 Le presenti norme disciplinano gli interventi riguardanti la gestione e la trasformazione del reticolo idrico del territorio comunale e delle relative fasce di rispetto, al fine di perseguire la salvaguardia degli equilibri idrogeologici ed ambientali e la protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni.

1.2 In particolare, le presenti norme definiscono:

- a) il reticolo idrico ricadente nel territorio comunale, come individuato negli elaborati cartografici;
- b) le relative fasce di rispetto, quali individuate al successivo Titolo III;
- c) gli indirizzi progettuali per gli interventi di manutenzione, modificazione e trasformazione inerenti al reticolo idrico;
- d) le attività vietate o consentite, previa autorizzazione/concessione, sul reticolo idrico e nelle relative fasce di rispetto;
- e) le procedure di autorizzazione/concessione;
- f) l'attività di polizia idraulica;
- g) le esigenze di manutenzione, riqualificazione e tutela della risorsa idrica e delle caratteristiche paesistico-ambientali ad essa correlate.

1.3. Le attività di Polizia Idraulica dovranno essere svolte in ottemperanza della DGR XII/3668 del 16/12/2024 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. aggiornamento della DGR XII/1615 del 18/12/2023 e dei relativi allegati tecnici" e della L.R. 15 marzo 2016 - n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua", ed in particolare, della DGR XII/3668 del 16/12/2024, dell'Allegato D "Criteri per l'esercizio dell'attività di polizia idraulica di competenza comunale" e dell'Allegato E "linee guida di polizia idraulica".

Articolo 2 – Elaborato cartografico

Costituisce elaborato cartografico per l'applicazione delle disposizioni contenute nelle presenti norme la "Planimetria di individuazione del reticolo idrico minore di competenza comunale" (n. 2 planimetrie formato A1 scala 1:10.000 denominate Tavola1-OVEST e Tavola2-EST)".

Articolo 3 – Definizioni

3.1 Ai fini dell'applicazione delle presenti norme è stata adottata la terminologia contenuta nella normativa vigente, ed in particolare:

3.1.1. Demanio idrico: ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile,

«appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...». Pertanto, fanno parte del Demanio dello Stato tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144.



Comma 1, D.Lgs. n. 152/2006). Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici. Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:
 - i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
 - i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
 - tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

3.1.2. Alveo di un corso d'acqua: porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo come stabilito dalla Corte di Cassazione Civile con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n. 12701.

3.1.3. Polizia idraulica: attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità Idraulica, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

3.1.4. Concessione demaniale: è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del r.d. 523/1904 e del R.R. 3/2010 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali. È preferibile che ogni concessione venga intestata ad un solo soggetto concessionario. Concessioni che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultino ancora intestate a più utenti manterranno la loro efficacia sino al raggiungimento del termine di scadenza. Qualora si intenda procedere al loro rinnovo sarà opportuno individuare un unico intestatario. Si distinguono due tipologie di concessioni:

3.1.4.1. - Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. È soggetta al pagamento del canone demaniale e dell'imposta regionale.

3.1.4.2. - Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). È soggetta al pagamento del solo canone demaniale.



3.1.5. Nulla-osta idraulico: è il provvedimento che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.

Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc). Non soggetta al pagamento di canone demaniale.

3.1.6. Autorizzazione provvisoria: è il provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

3.1.7. Parere di compatibilità idraulica: valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un'area demaniale, necessariamente redatta da tecnico abilitato di documentata esperienza in materia idraulica. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere.

3.1.8. Invarianza idraulica: principio in base al quale le portate di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione; è necessariamente valutata attraverso un calcolo idraulico redatto da un tecnico abilitato di documentata esperienza in materia idraulica.

3.1.9. Invarianza idrologica: principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti all'urbanizzazione; è necessariamente valutata attraverso un calcolo idraulico redatto da un tecnico abilitato di documentata esperienza in materia idraulica.

3.1.10. drenaggio urbano sostenibile: sistema di gestione delle acque meteoriche urbane, costituito da un insieme di strategie, tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i fenomeni di allagamento urbano, a contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il controllo alla sorgente delle acque meteoriche e a ridurre il degrado qualitativo delle acque. La sostenibilità è necessariamente valutata attraverso un calcolo idraulico redatto da un tecnico abilitato di documentata esperienza in materia idraulica.



Titolo II – RETICOLO IDRICO DEL TERRITORIO COMUNALE

Articolo 4 - Individuazione del reticolo idrico

4.1 Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. VI/7868 del 25/01/02, n° 7/13950 del 01/08/2003 e s.m.i., della DGR XII/3668 del 16/12/2024 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. Aggiornamento della DGR XII/1615 del 18/12/2023 e dei relativi allegati tecnici" e della L.R. 15 marzo 2016 - n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua", il reticolo idrico ricadente nel territorio comunale è costituito dal reticolo idrico principale, dal reticolo idrico di bonifica e dal reticolo idrico minore.

4.2 Appartengono al reticolo idrico principale i corsi d'acqua di cui all'allegato A e B della DGR XII/3668 16 dicembre 2024, come rappresentati con apposito segno grafico nell'elaborato cartografico di cui all'art. 2.

4.3 Appartengono al reticolo idrico di bonifica i corsi d'acqua di cui all'allegato C della DGR XII/3668 16 dicembre 2024, come rappresentati con apposito segno grafico nell'elaborato cartografico di cui all'art. 2.

4.4 Appartengono al reticolo idrico minore, per differenza, tutte le acque superficiali riunite in un corso d'acqua che non appartengono al reticolo idrico principale o a quello di bonifica e non sono individuati come canali privati ai sensi della DGR XII/3668 16 dicembre 2024.

4.5 In sede di prima applicazione delle presenti norme, il reticolo idrico minore di competenza comunale è quello rappresentato con apposito segno grafico ed individuato in legenda come RIM nell'elaborato cartografico di cui all'art. 2.

4.6 In conseguenza delle modifiche a cui è stato sottoposto il territorio comunale, la presenza di un corso d'acqua avente le caratteristiche precedentemente descritte, anche se non rappresentato nell'elaborato cartografico di cui al precedente art. 2, obbliga chiunque intenda effettuare qualsiasi intervento sul corso d'acqua medesimo e relative fasce di rispetto a segnalare preliminarmente tale presenza ai competenti Uffici comunali, per i successivi aggiornamenti cartografici e l'applicazione delle presenti norme.

4.7 L'eventuale esclusione di corsi d'acqua dall'applicazione delle presenti norme potrà avvenire solo nel caso in cui gli stessi non presentino le caratteristiche di acqua pubblica, secondo la procedura individuata al seguente art. 31.

Articolo 5 - Competenze

5.1 Ai sensi delle disposizioni vigenti e per l'applicazione delle presenti norme, le competenze sul reticolo idrico minore ricadente nel territorio comunale sono attribuite all'Amministrazione Comunale di Porto Mantovano, per i corsi d'acqua demaniali e non, appartenenti al reticolo idrico minore.

5.2 La rete costituita da canali secondari, derivazioni e colatori campestri che si diparte dal reticolo principale e minore e definita come "alvei privati" ai sensi della DGR XII/3668 16 dicembre 2024, va intesa come rete irrigua di servizio e di scolo di esclusiva competenza dei soggetti proprietari e/o utilizzatori.

5.3 La rete costituita dai "corsi d'acqua non compresi nel Reticolo Idrico Principale (Allegati A e B) e nel Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica (Allegato C) attualmente esistenti, con portata perenne o discontinua, aventi funzione idraulica rilevante e/o valenza ambientale di pregio NON già identificati nelle mappe del Catasto Terreni come aree e particelle d'acqua senza numero di mappa", va intesa a tutti gli effetti come Reticolo Idrografico Minore fatta salva l'applicazione dei canoni. Per tali corsi d'acqua sarà valutato in futuro l'inserimento nel RIM di comune accordo con le Autorità Regionali competenti.



Titolo III - FASCE DI RISPETTO IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

Articolo 6 - Criteri

6.1 Su ambedue le sponde dei corsi d'acqua è istituita una fascia di rispetto tenendo conto:

- a) delle aree storicamente soggette ad esondazioni;
- b) delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- c) della necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, tutela, fruizione, conservazione e riqualificazione ambientale.

6.2 Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

6.3 Le distanze dai corsi d'acqua tominati/intubati devono intendersi misurate simmetricamente rispetto all'asse dell'elemento idrografico individuato. Nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro l'area demaniale, la distanza va calcolata dal confine catastale indicato in mappa.

6.4 La fascia di rispetto, oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell'ambito ripariale e garantire l'assetto idrogeologico del territorio, servirà a garantire la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche, facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse.

Articolo 7 - Individuazione fasce di rispetto

7.1 Lungo i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico del territorio comunale sono istituite le seguenti fasce di rispetto, su ambedue le sponde, distinte in:

- a) fascia ad alto grado di tutela, di inedificabilità assoluta, per fabbricati e scavi;
- b) fascia a salvaguardia, per piantagioni, siepi e movimenti del terreno.

7.2 Le ampiezze delle fasce di rispetto eventualmente riportate in cartografia, sono individuate con segni grafici convenzionali, che rappresentano, nella scala della cartografia, la fascia stessa. Le distanze da rispettare devono essere calcolate quindi con misure dirette in sito, sulla base dei criteri di cui all'art. 6.

7.3 Ai fini della tutela dal rischio idraulico, nello Studio Idrogeologico, sono state individuate delle aree soggette ad esondazione, regolamentate da specifiche norme presenti negli strumenti comunali ed in particolare nel piano di governo del territorio.

Articolo 8 - Delimitazione fasce ad alto grado di tutela

8.1 Lungo i corsi d'acqua del territorio comunale appartenenti al reticolo idrico ed indicati nell'elaborato cartografico di cui al precedente art. 2, è istituita una fascia di rispetto ad alto grado di tutela, su ambedue le sponde, della larghezza di metri 10,00.

8.2 La fascia ad alto grado di tutela è ridotta a metri 5,00 per i tratti di canale ricadenti nel perimetro del



tessuto urbano consolidato (TUC) e per i tratti tombinati.

Articolo 9 - Delimitazione fasce a salvaguardia

Lungo i corsi d'acqua del territorio comunale appartenenti al reticolo idrico minore di competenza comunale ed indicati nell'elaborato cartografico di cui al precedente art. 2, è istituita, ai sensi dell'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904, una fascia di rispetto a salvaguardia, su ambedue le sponde, della larghezza di metri 4,00.



Titolo IV – NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

Articolo 10 – Attività vietate

È fatto divieto assoluto di:

- a) procedere alla copertura e/o tombinatura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità;
- b) occupare o ridurre le aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua,
- c) posizionare longitudinalmente, in alveo, gasdotti, fognature, acquedotti, tubature ed infrastrutture a rete in genere, che riducano la sezione del corso d'acqua, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 11;
- d) realizzare qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, le opere di difesa e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua;
- e) effettuare variazioni ed alterazioni delle opere di difesa delle sponde e dei manufatti attinenti;
- f) abbattere o sradicare gli alberi che sostengono le sponde dei corsi d'acqua;
- g) formare pescaie, chiuse, pietraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali venga alterato il normale corso delle acque.

Articolo 11 – Attività soggette ad autorizzazione/concessione

11.1 Sul reticolo idrico minore, come individuato all'articolo 4, sono eseguibili solo dopo espressa autorizzazione/concessione dell'Ente competente:

- a) gli interventi che non siano in grado di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua;
- b) le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza potrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- c) le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni, attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue, nonché le opere necessarie alla protezione e salvaguardia della sicurezza da rischi di accidentale caduta, compresa la ricostruzione dei manufatti esistenti;
- d) in caso di assoluta necessità e di accertata impossibilità di diversa localizzazione, il posizionamento longitudinale in alveo di gasdotti, tubature ed infrastrutture a rete in genere,



purché interrati e che non si riduca la sezione del corso d'acqua e solo se compatibili da un punto di vista idraulico;

- e) gli attraversamenti di ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere che non determinano riduzione della sezione idraulica. Per luci superiori a 6 m dovranno essere realizzati secondo i dettami della direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce "a" e "b", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n°2/99); per luci inferiori a 6 m il progetto dovrà essere accompagnato da apposita relazione idrologica-idraulica. In entrambi i casi il Comune, in sede di rilascio della concessione, potrà esprimere prescrizioni di dettaglio relativamente alla realizzazione dell'opera; in ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno comunque:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In ogni caso gli attraversamenti ed i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua. Il progetto di tale intervento dovrà essere accompagnato da una relazione geologica che attesti la fattibilità dell'intervento in funzione dell'evoluzione morfologica prevista dell'alveo. I manufatti di attraversamento devono essere dimensionati tenendo conto di eventuali necessità di ampliamenti futuri del corso d'acqua o di possibile aumento del carico idraulico. I manufatti devono inoltre essere verificati nei riguardi del possibile trasporto solido dello specifico corso d'acqua, al fine di ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiali sedimentabili o flottanti;

- f) gli attraversamenti aerei di linee di servizi (elettrica, telefonica, ecc.);
- g) le opere e le strutture fisse per l'attraversamento viabile: pedonale, ciclabile e carrabile;
- h) le variazioni di tracciato dei corsi d'acqua, solo qualora ne venga accertata la necessità sotto l'aspetto idraulico e/o per la realizzazione di opere pubbliche, solo qualora l'intervento risulti compatibile da un punto di vista idraulico;
- i) lo scarico di acque, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente.

11.2 Per esigenze di tutela e di carattere idraulico, gli interventi consentiti includono anche la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere.

11.3 Per ogni progetto d'intervento dovrà essere redatto uno studio di compatibilità idraulica realizzato da tecnico abilitato di documentata esperienza in materia idraulica, al fine di preservare e recuperare gli equilibri idrogeologici ed ambientali propri dei corsi d'acqua e garantire i principi di invarianza idraulica, invarianza idrogeologica, drenaggio urbano sostenibile.



Articolo 12 – Regimazione delle acque superficiali

12.1 La manutenzione ordinaria dei canali rappresentati in legenda come Reticolo SIBITER o Consorzio di Bonifica nell'allegato cartografico di cui all'art. 2 è a carico del Consorzio di Bonifica competente, in quanto funzionale alla distribuzione irrigua in gestione allo stesso.

12.2 Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua dovranno essere finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorirne la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite, privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica e garantire i principi di invarianza idraulica, invarianza idrogeologica, drenaggio urbano sostenibile.

12.3 Sono ammessi gli interventi volti al disinquinamento (purché utilizzino tecniche naturali e comunque compatibili con il regime fluviale), al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche ed alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

12.4 Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica, comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

12.5 I lavori di ripulitura e manutenzione dovranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente tenendo conto dell'eventuale presenza di specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

Articolo 13 – Sottopassi

13.1 I sottopassi per l'attraversamento delle opere viarie dovranno garantire il mantenimento della sezione preesistente del corso d'acqua, evitandone restringimenti. La sezione dell'alveo a valle dell'attraversamento dovrà sempre risultare maggiore e/o uguale a quella di monte. I sottopassi dovranno essere dotati di idonei manufatti di imbocco e sbocco allo scopo di evitare rigurgiti, malfunzionamenti od erosioni delle sponde in corrispondenza della sezione di collegamento tra il nuovo e l'esistente.

13.2 Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica, questi manufatti dovranno essere dimensionati, oltre che in base alle specifiche esigenze idrauliche ed irrigue, anche in maniera da garantire l'ispezionabilità e il facile svolgimento delle operazioni di manutenzione periodica.

13.3 Di norma non potranno essere realizzati sottopassi mediante manufatti a "Botte a sifone", salvo impossibilità tecnica di soluzioni alternative, previa progettazione idraulica di dettaglio, e solo per casi di pubblica utilità.

Articolo 14 – Griglie

14.1 All'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua intubati e/o tombinati dovranno essere posti elementi filtranti, o griglie, allo scopo di evitare l'ostruzione della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque.

14.2 Gli elementi filtranti dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non diminuire la sezione utile di deflusso.



14.3 La manutenzione ordinaria delle griglie dovrà prevedere la ripulitura degli elementi filtranti, in particolare dopo ogni eventuale piena.

14.4 La modifica del soggetto titolato alla manutenzione potrà avvenire solo mediante subentro.

Articolo 15 - Argini

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e la facilità di manutenzione della vegetazione.

Articolo 16 - Canalizzazioni agricole - fossi e scoline

16.1 Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

16.2 È vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

16.3 Gli interventi di sostanziale modifica e di riassetto di canalizzazioni agricole, anche se non appartenenti al reticolo minore, devono essere autorizzati ai fini idraulici.

Articolo 17 - Variazioni di tracciato dei corsi d'acqua

17.1 Fatto salvo quanto prescritto al precedente art. 11, in caso di variazioni di tracciato, il progetto deve riguardare anche la nuova fascia di rispetto.

17.2 Il soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione alla variante di tracciato deve provvedere ad ogni onere ed incombenza per ottenere la trascrizione della variazione nelle mappe e nei registri catastali. Dell'avvenuta trascrizione deve essere data comunicazione al Comune.

17.3 Nel caso di varianti di tracciato di corsi d'acqua demaniali, le aree delle nuove inalveazioni devono essere intestate al demanio idrico.

Articolo 18 - Scarico in corso d'acqua

18.1 Fatto salvo quanto prescritto dalle norme in materia di tutela delle acque (D. Lgs.152/06 e s.m.i.), il soggetto che intende effettuare uno scarico di acque, nei corsi d'acqua di cui all'articolo 4, dovrà presentare all'Ente competente idonea documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione quantitativa allo scarico.

18.2 La domanda di autorizzazione dovrà essere accompagnata da una relazione idrologica ed idraulica firmata da tecnico abilitato di documentata esperienza in materia idraulica, a dimostrazione dell'entità dello scarico e della compatibilità del ricettore a smaltire le portate scaricate.

18.3 Qualora lo scarico venga convogliato in un corpo idrico che risulti immissario di corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale e di bonifica di cui all'art.4.2 e 4.3, dovrà essere richiesto preventivo parere all'Ente competente per la verifica sulla capacità di smaltimento delle portate scaricate.



18.4 Dovrà essere rispettato il più limitante dei seguenti casi:

- applicazione dei principi di invarianza idraulica e idrologica e drenaggio urbano sostenibile come definiti dal R.R. n. 7 del 2017 e smi;
- applicazione dei limiti imposti dal P.T.U.A. che indica i seguenti parametri di ammissibilità:
 - 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
 - 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

18.5 Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione di flusso e si dovranno prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia e protezione dell'alveo) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

18.6 Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche allo scarico di acque meteoriche.

18.7 È compito del richiedente l'autorizzazione allo scarico verificare la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate. Nel caso in cui il corpo idrico risulti insufficiente allo smaltimento delle portate scaricate e/o affetto da problemi idraulici, potranno essere utilizzate tecniche alternative (pozzi filtranti, ecc.) previa verifica della permeabilità dei terreni.

Articolo 19 – Corsi d'acqua non appartenenti al reticolo idrico

19.1 I proprietari dei terreni sui quali scorrono corsi d'acqua non appartenenti al reticolo idrico principale e di bonifica sono obbligati alla manutenzione dell'alveo del corso d'acqua e delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua stesso, al fine di evitare danni all'alveo, agli argini ed alle rive, nonché ogni circostanza che possa in qualsiasi modo compromettere il corretto regime del corso d'acqua ed il regolare deflusso delle acque.

19.2 I proprietari dovranno assicurare il mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità, laddove questa risulti essere stata compromessa.

19.3 È vietato interrompere, impedire o alterare, con qualsiasi intervento, il deflusso superficiale delle acque senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

19.4 Tutti gli interventi sui corsi d'acqua anche non appartenenti al reticolo idrico minore sono comunque subordinati a preventiva comunicazione, con assunzione di responsabilità, al Comune.



Titolo V – NORME DI TUTELA DELLE FASCE DI RISPETTO IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

Articolo 20 – Attività vietate

Nelle fasce di rispetto di cui al Titolo III sono vietati i seguenti interventi ed attività:

- a) la realizzazione di nuove costruzioni, di ampliamenti di superficie coperta, di manufatti anche totalmente interrati;
- b) l'interclusione delle fasce stesse di rispetto;
- c) ogni tipo di impianto tecnologico, inclusi nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dalla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue (previa autorizzazione ambientale provinciale) nonché per le opere necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e funzionali alle pratiche agricole meccanizzate ed alla realizzazione di opere di protezione e salvaguardia della sicurezza da rischi di accidentale caduta nei canali;
- d) i movimenti di terra e le operazioni di scavo che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica idraulica e/o ambientale, e di messa in sicurezza dal rischio idraulico e/o ambientale;
- e) l'abbattimento, l'eliminazione e/o l'asportazione di vegetazione arborea o arbustiva esistente, spontanea o messa a dimora, ad una distanza inferiore a metri 4,00 dal ciglio di sponda, fatta eccezione e previa autorizzazione comunale, per i casi in cui l'intervento si renda indispensabile per esigenze manutentive al corso d'acqua;
- f) la realizzazione di muri e/o recinzioni salvo i disposti di cui all'art. 21; nelle fasce di rispetto di cui al Titolo III sono altresì vietati:
 - il deposito incontrollato di materiale di qualsiasi tipo;
 - il pascolo e la permanenza del bestiame.

Articolo 21 – Attività soggette ad autorizzazione/concessione

21.1 Nelle fasce di rispetto di cui al Titolo III sono eseguibili solo dopo rilascio di autorizzazione/concessione da parte dell'Ente competente i seguenti interventi:

- a) la realizzazione di opere per la difesa e regimazione idraulica, per le derivazioni e captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue;
- b) la posa di tubazioni e linee di servizi diversamente non localizzabili, previa verifica a seguito di studio di compatibilità dell'intervento;
- c) la posa di linee aeree e relativi pali e sostegni;



- d) le recinzioni costituite da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolano l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione, poste a distanza non inferiore a metri 4,00 dal ciglio di sponda, mentre nei casi ricadenti all'interno del tessuto urbano consolidato (TUC), la distanza non dovrà essere inferiore a metri 1,50 dal ciglio di sponda. Nell'eventuale atto di autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'Ente competente potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico e/o per interventi di interesse pubblico, senza sostenere costi sia per la rimozione sia per l'eventuale ripristino che saranno quindi a carico del proprietario;
- e) la realizzazione di opere e manufatti necessari all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi pedonali o ciclabili o funzionali alle pratiche agricole meccanizzate, ed alla realizzazione di opere di protezione e salvaguardia della sicurezza da rischi di accidentale caduta nei canali;
- f) il deposito temporaneo di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, in base alle normative vigenti, e finalizzato all'esecuzione di lavori di manutenzione e sistemazione idraulica o di recupero ambientale;
- g) gli interventi di rinaturalizzazione e/o valorizzazione ambientale con specie arboree ed arbustive autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo;
- h) gli interventi di interesse pubblico o comunque destinati alla fruizione delle aree verdi limitrofe al corso d'acqua e del corso d'acqua stesso. È da considerarsi tale anche la realizzazione di piccoli ricoveri o strutture per la fruizione delle sponde solo qualora inseriti nell'ambito di interventi di interesse pubblico e caratterizzati da amovibilità. Nell'atto di autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà delle stesse, con l'indicazione che in ogni momento l'Ente competente potrà richiederne la rimozione;
- i) gli interventi di sistemazione a verde, con percorsi ciclabili e/o pedonali, ma tali da non interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua.

21.2 Ogni progetto d'intervento dovrà essere realizzato secondo i criteri propri dell'ingegneria naturalistica, al fine di mantenere e recuperare i caratteri paesistico ambientali e ripristinare le funzioni cui è deputata la fascia di rispetto.

21.3 Per esigenze di tutela e di carattere idraulico, gli interventi consentiti includono anche la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e devono assicurare il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale.

21.4 I lavori di manutenzione dovranno essere eseguiti nel rispetto delle funzioni idrauliche, ambientali e paesaggistiche proprie delle fasce di rispetto.

Articolo 22 - Attività consentite

22.1 Fermo restando il rispetto delle norme urbanistico-edilizie, nelle fasce di rispetto di cui al Titolo III sono eseguibili i seguenti interventi:

- a) gli interventi di demolizione, senza ricostruzione. In nessun caso è ammessa la ristrutturazione intesa come demolizione e successiva ricostruzione dei volumi esistenti. Potranno essere



autorizzati interventi che prevedano parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione;

- b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione degli edifici esistenti, senza aumenti di superficie e di volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- c) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse storico-culturale.

22.2 Per esigenze di tutela e di carattere idraulico, gli interventi consentiti includono anche la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area.

Articolo 23 – Accesso alle fasce di rispetto

Lungo le sponde dei corsi d'acqua deve essere ovunque lasciato libero il passaggio per il personale dell'Ente competente e di chi opera per conto dello stesso, anche con mezzi meccanici. Nessuno può intercludere neppure temporaneamente tale passaggio senza autorizzazione dell'Ente competente.

È consentito ridurre la fascia di rispetto per coltivazioni da 4 mt. a 2 mt. fermo restando che, qualora l'operatore designato dovesse intervenire d'urgenza per ripristinare il regolare deflusso delle acque, purché non causato da negligenza del privato, sarà risarcito al proprietario l'eventuale danno culturale solo oltre una distanza di 4 mt. dall'alveo.

Articolo 24 – Obblighi dei frontisti

24.1 I proprietari, gli usufruttuari o i conduttori, dei fondi compresi entro il perimetro della fascia di rispetto devono:

- a) effettuare la manutenzione ordinaria delle rive e delle sponde dei corsi d'acqua provvedendo periodicamente alla decespugliazione ed alla potatura delle alberature presenti rimuovendo immediatamente le parti sfalciate o potate dall'alveo e dalle aree di rispetto;
- b) tener sempre bene efficienti e puliti i fossi e le rive che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nelle aste del reticolo;
- c) aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni;
- d) rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua, che per impeto del vento o qualsivoglia altra causa, determinino interferenza con il corso d'acqua o l'area in fascia.

24.2 I frontisti sono responsabili per i danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui al precedente comma.

24.3 I lavori di manutenzione dovranno essere eseguiti nel rispetto delle funzioni idrauliche, ambientali e paesaggistiche proprie delle fasce di rispetto.



Titolo VI - AUTORIZZAZIONI

Articolo 25 – Rilascio di autorizzazione/concessione a fini idraulici

25.1 Le richieste di autorizzazione/concessione all'esecuzione degli interventi e delle opere ammissibili dovranno essere presentate all'Ente competente, ai sensi del precedente art. 5.

25.2 Le richieste dovranno essere redatte secondo quanto previsto dai competenti Uffici e dovranno riportare in allegato gli elaborati richiesti dai medesimi Uffici, nonché attestazione che le opere non comportino conseguenze negative sul regime delle acque. Tra gli altri documenti è d'obbligo presentare parere consortile favorevole per tutte le opere che comportino un aumento delle portate idriche dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore (RIM) che scaricano nel Reticolo Idrico di Bonifica (RIB).

25.3 La relazione idraulica-geologica che accompagnerà le richieste di autorizzazione/concessione deve contenere la verifica di compatibilità del manufatto da realizzare, compreso il calcolo idraulico per accertare che la portata di massimo deflusso non venga modificata dal manufatto che si intende realizzare.

25.4 È inoltre di competenza del beneficiario dell'autorizzazione/concessione assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere eseguite al fine di garantire la funzionalità delle opere idrauliche, il drenaggio superficiale, l'efficienza delle sponde. Al progetto delle opere deve essere allegata una dichiarazione specifica di impegno alla manutenzione. A tale dichiarazione sono subordinati gli atti autorizzativi.

25.5 L'autorizzazione/concessione non darà mai luogo ad alcuna ragione d'indennizzo a favore del richiedente e suoi aventi causa in ordine a qualunque danno che potessero risentire i manufatti o gli edifici per la loro prossimità al canale e per il deflusso dell'acqua nel medesimo. Restano invece a carico del richiedente e suoi aventi causa tutti gli eventuali risarcimenti che dovessero trarre ragione da reclami per danni lamentati dall'Ente competente o da terzi a motivo dell'intervento realizzato.

25.6 Qualora l'area oggetto d'intervento ricada in zona sottoposta a vincolo paesistico il richiedente deve presentare apposita domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi della normativa vigente.

Articolo 26 – Procedimento amministrativo comunale di rilascio autorizzazione/concessione

26.1 Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 25, le richieste di autorizzazione/concessione relative al reticolo idrico minore di competenza comunale, devono essere presentate al Comune secondo quanto indicato nella specifica modulistica predisposta dal Settore competente.

26.2 Il Comune ha facoltà di richiedere, successivamente alla presentazione, la documentazione che risultasse mancante o incompleta, o che sia ritenuta necessaria, fissando un termine per la nuova presentazione.

26.3 In caso di mancanze nella documentazione presentata o decorso invano il termine di cui al punto precedente, la richiesta sarà dichiarata irricevibile e quindi archiviata.

26.4 Fatto salvo quanto disposto al punto precedente, il procedimento si conclude con rilascio di apposito atto da parte del Responsabile dell'Area 4.

26.5 I soggetti che presentano istanza di autorizzazione/concessione sono tenuti al pagamento dei diritti di segreteria/spese di istruttoria definite con atto comunale, nonché dei relativi canoni idraulici.



Titolo VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 – Obblighi dei proprietari dei manufatti posti sui corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto

Chiunque sia stato autorizzato all'esecuzione di interventi o chiunque sia proprietario di manufatti sui corsi d'acqua e/o nelle relative fasce di rispetto, ha l'obbligo di mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite o le proprietà e di eseguire, a propria cura e spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto di corso d'acqua e della fascia di rispetto interessato e tutte le eventuali modifiche che gli Enti competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime idraulico.

Articolo 28 – Danni

A nessun titolo potrà essere richiesto all'Ente competente il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovino sul corso d'acqua o all'interno della fascia di rispetto in contrasto con le normative vigenti.

Articolo 29 – Sanzioni

Per la procedura sanzionatoria valgono le disposizioni previste dalla legislazione statale e regionale in materia.

Articolo 30 – Ripristino a seguito di violazione in materia di polizia idraulica

30.1 Tutte le trasgressioni alle presenti norme, quando non costituiscono reato o contravvenzioni contemplati dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite come indicato al precedente art. 29 e sono comunicate alla Regione Lombardia.

30.2 Accertata la realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato e in violazione delle presenti norme, il Dirigente competente ingiunge con ordinanza al responsabile dell'abuso la riduzione in pristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione. In caso di inottemperanza nel su indicato termine, la demolizione è eseguita a cura del Comune ed a spese del responsabile dell'abuso.

Articolo 31 – Richieste di sdemanializzazione

Per le richieste di sdemanializzazione sul reticolo idrico minore, l'Ente competente di cui all'art. 5 dovrà fornire il nulla osta idraulico.

Articolo 32 – Modifiche normative e cartografiche

In seguito ad accertamenti e/o rilievi territoriali, nonché a modifiche normative, il Responsabile dell'Area Tecnica, acquisiti i pareri necessari, propone al Consiglio Comunale la modifica del reticolo idrico minore nel rispetto delle normative vigenti.



Articolo 33 – Norma transitoria e contraddittorio

È fatto salvo quanto contenuto in autorizzazioni già rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore delle presenti norme, fatto salvo il rispetto delle leggi vigenti in materia. Per ogni eventuale discrepanza o contraddittorio è fatto salvo il rispetto della legislazione vigente in materia ed in particolare dell'applicazione della DGR XII/3668 del 16/12/2024 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. Aggiornamento della DGR XII/1615 del 18/12/2023 e dei relativi allegati tecnici" e s.m.i., della L.R. 15 marzo 2016 - n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua" e s.m.i., degli allegati e delle norme attuative ivi citate.

Articolo 34 – Integrazioni e precisazioni riguardanti il Reticolo principale

34.1 L'Autorità deputata allo svolgimento dell'attività di Polizia idraulica per il Reticolo Principale è Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale VAL PADANA Mantova (ai sensi della L.R. 1/2000 e DGR 883/2014 e s.m.i.). Le domande di concessione/autorizzazione di Polizia Idraulica, dal 1/1/2014, devono essere presentate unicamente in formato digitale utilizzando l'applicativo SIPIUI (Sistema Integrato Polizia Idraulica e Utenze Idriche) disponibile sul portale dei Tributi di Regione Lombardia.

34.2 Indicare l'obbligo di riportare la fascia di servitù idraulica INEDIFICABILE, anche su tutti i piani attuativi comunali (se esigenze edificatorie obbligano alla deroga sulla distanza è necessario che sia indicato nel Documento di Polizia Idraulica comunale approvato da Regione Lombardia), vanno indicati anche i limiti o la deroga alle distanze per la realizzazione delle recinzioni. Sono possibili varianti successive al documento già approvato.

34.3 Compete a Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale VAL PADANA il rilascio delle concessioni per le "grandi derivazioni" di acque superficiali e sotterranee.

34.4 L'istruttoria tecnica ed il parere regionale riguardo le pratiche di sdemanializzazione viene svolta da Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale VAL PADANA secondo le disposizioni della DGR 2176 del 25/07/2014 e Decreto n. 15946 del 12/12/2017, convoca, ove necessario, una conferenza dei servizi al fine di acquisire i pareri degli Enti coinvolti. Il parere è rilasciato con Decreto a firma del Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale VAL PADANA.